



## Circolare congiunta SEM-UFAS

---

**A** : - Autorità cantionali preposte al mercato del lavoro  
- Autorità preposte alla migrazione dei Cantoni e delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun nonché del Principato del Liechtenstein  
- Servizi cantionali competenti per le prestazioni complementari

**Luogo, data** : Berna-Wabern, 19 dicembre 2018

**N. di riferimento/incarto** : FS 2018-01-31/20

---

### Scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari

Gentili Signore e Signori,

il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato due progetti<sup>1</sup> di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr)<sup>2</sup>. L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso le modalità di applicazione a livello esecutivo del primo progetto di legge in applicazione dell'articolo 121a Cost. Nel quadro di questa modifica della LStr è stata creata una base legale che consente lo scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazioni complementari nei casi in cui i cittadini stranieri percepiscono prestazioni complementari<sup>3</sup>. La pertinente disposizione mira a consentire un esame delle condizioni di soggiorno degli stranieri. Una disposizione analoga<sup>4</sup> è stata integrata anche nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)<sup>5</sup>. Lo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari è inoltre stato concretizzato nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno

---

<sup>1</sup> Il primo progetto riguarda l'attuazione dell'art. 121a Cost. (16.027; Gestione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione; FF 2016 7955); il secondo progetto contiene disposizioni volte a migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione; FF 2016 7937). L'attuazione della modifica di legge riguardante l'integrazione è suddivisa in due pacchetti, il primo dei quali è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

<sup>2</sup> RS 142.20

<sup>3</sup> Art. 97 cpv. 3 lett. f e cpv. 4 LStr; nuovo art. 97 cpv. 3 lett. d<sup>ter</sup> LStrl.

<sup>4</sup> Art. 26a LPC.

<sup>5</sup> RS 831.30

e l'attività lucrativa (OASA)<sup>6</sup>. Queste modifiche di legge e ordinanza sono entrate in vigore il 1° luglio 2018.

Anche il secondo progetto di modifica della LStr.(Integrazione) prevede uno scambio di dati tra autorità preposte alla migrazione e autorità competenti in materia di concessione di prestazioni complementari. La pertinente disposizione mira a consentire una verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare. Per garantire un'applicazione praticabile, i due diversi scopi dell'obbligo di comunicazione sono riuniti in un'unica disposizione<sup>7</sup>. Il 15 agosto 2018 il Consiglio federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (LStrI)<sup>8</sup> nonché le pertinenti modifiche di ordinanza, fissandone l'entrata in vigore al 1° gennaio 2019. Con la presente circolare intendiamo informare i servizi competenti in merito alle conseguenze e all'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti lo scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

## 1. Oggetto e scopo

La percezione di prestazioni complementari può influire direttamente sul diritto di soggiorno degli stranieri. È pertanto stata creata la base legale per uno scambio di dati relativi al versamento di prestazioni complementari. Conformemente a questa nuova disposizione della LStrI, gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari comunicano spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione il versamento a cittadini stranieri di una prestazione complementare annua. L'obbligo di comunicazione vale anche per rimborso delle spese di malattia e d'invalidità eccedenti l'importo complessivo di 6000 franchi per anno civile<sup>9</sup>. Non occorre invece comunicare le prestazioni complementari concesse dai Cantoni conformemente all'articolo 2 capoverso 2, LPC.

Grazie alla comunicazione di dati le autorità competenti in materia di migrazione hanno la possibilità, da un lato, di esaminare il diritto di soggiorno degli stranieri e, dall'altro, di ottenere le informazioni necessarie per verificare le condizioni per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi.

A loro volta, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono informare gli organi competenti per la determinazione e il versamento delle prestazioni complementari in merito all'eventuale mancata proroga o all'eventuale revoca del permesso di soggiorno dovuta alla percezione di prestazioni complementari<sup>10</sup>. In questo modo è possibile garantire che uno straniero cui è stato revocato il diritto di soggiornare in Svizzera non possa più percepire prestazioni complementari. La LPC è stata modificata in modo tale che solo le persone in situazione di soggiorno regolare in Svizzera possono oramai percepire prestazioni complementari<sup>11</sup>.

## 2. Comunicazione dei dati alle autorità competenti in materia di migrazione

### a) Persone interessate

Dal 1° gennaio 2019 gli organi competenti per il versamento delle prestazioni complementari devono comunicare alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione le prestazioni complementari annue versate a cittadini stranieri – provenienti da Stati terzi oppure da Stati

<sup>6</sup> RS 142.201.

<sup>7</sup> Art. 97 cpv. 3 lett. d<sup>ter</sup> LStrI in combinato disposto con l'art. 82d OASA.

<sup>8</sup> RS 142.20; con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2019, la LStr sarà rinominata «legge federale sugli stranieri e sull'integrazione» (legge sugli stranieri e sull'integrazione; LStrI).

<sup>9</sup> Art. 82d cpv. 1 OASA.

<sup>10</sup> Art. 97 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 82d cpv. 4 OASA.

<sup>11</sup> Art. 5 cpv. 1 LPC.

UE/AELS. Lo stesso vale anche per il rimborso delle spese di malattia e invalidità ove l'importo ecceda 6000 franchi per anno civile.

La comunicazione di dati inerenti le persone che percepiscono prestazioni complementari riguarda pertanto tutti gli stranieri. I dati comunicati consentiranno alle autorità competenti in materia di migrazione di determinare se lo straniero in questione è ancora autorizzato a soggiornare in Svizzera.

b) Requisiti per una notifica alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione

La comunicazione di dati riguarda le prestazioni complementari seguenti percepite da cittadini stranieri:

- prestazioni complementari annue (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC); tra le spese riconosciute figura anche l'importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC).
- il rimborso delle spese di malattia e invalidità (p. es. cure dentarie, aiuti domiciliari e cure dispensate a domicilio) laddove l'importo complessivo del rimborso superi 6000 franchi per anno civile (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC)<sup>12</sup>.

Le prestazioni complementari concesse dai Cantoni conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LPC non devono essere comunicate.

Se la persona che percepisce le prestazioni complementari cambia domicilio, le autorità del nuovo Cantone di domicilio incaricate della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari soggiacciono parimenti all'obbligo di comunicare spontaneamente i dati<sup>13</sup>. Non appena procedono al primo versamento mensile di loro competenza devono informarne le autorità competenti in materia di migrazione del loro Cantone. Lo stesso vale anche in caso di rimborso di spese di malattia e invalidità eccedenti 6000 franchi nell'anno civile in cui è avvenuto il cambiamento di Cantone.

c) Dati da comunicare

Gli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari devono comunicare i dati seguenti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione<sup>14</sup>:

- cognome, nome/i, data di nascita, nazionalità e indirizzo in Svizzera dello straniero,
- importo della prestazione complementare.

<sup>12</sup> Queste spese sono rimborsate sia ai beneficiari di prestazioni complementari (art. 14 cpv. 3-5 LPC) sia alle persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua (art. 14 cpv. 6 LPC; cfr. DTF 142 V 457 consid. 4). Conformemente al tenore dell'art. 26a secondo periodo LPC, la comunicazione in virtù dell'art. 82d cpv. 1 lett. b OASA riguarda unicamente i dati di persone straniere che non percepiscono prestazioni complementari.

<sup>13</sup> Il cambiamento di Cantone è retto dall'art. 54a cpv. 4 dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301).

<sup>14</sup> Art. 82d cpv. 2 OASA.

d) Registrazione dei dati e modalità di trasmissione

Lo scambio di dati deve avvenire per scritto (telefax, e-mail o lettera) nel rispetto delle norme di sicurezza usuali. I Cantoni sono liberi di definire le ulteriori modalità dello scambio di dati. Possono prevedere, nello specifico, uno scambio elettronico dei dati.

e) Termine

I dati devono essere comunicati entro 20 giorni<sup>15</sup>. Questo termine breve consente di adottare senza indugio le necessarie misure previste dal diritto in materia di stranieri.

Il termine inizia a decorrere il giorno seguente il primo versamento mensile della prestazione complementare annua oppure, se non è versata nessuna prestazione complementare annua, il giorno seguente il rimborso delle spese di malattia e invalidità non appena l'importo complessivo superi 6000 franchi per anno civile.

f) Destinatari della notifica

I dati sono trasmessi all'autorità competente in materia di migrazione del Cantone di domicilio dell'interessato. Un elenco degli indirizzi di queste autorità è allegato alla presente. Gli indirizzi sono parimenti reperibili sul sito web della Segreteria di Stato della migrazione<sup>16</sup>.

g) Disposizione transitoria

Le prestazioni complementari annue secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPC concesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che continuano a essere versate devono parimenti essere comunicate alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. La comunicazione deve avvenire entro il 1° luglio 2019<sup>17</sup>. La disposizione transitoria garantisce che siano comunicati anche i dati degli stranieri che prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno percepito una prestazione complementare annua e continuano a percepirla.

**3. Trasmissione di dati agli organi cantonali competenti per la concessione di prestazioni complementari**

Quando vengono informate del versamento di prestazioni complementari, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono verificare se la percezione comporta una modifica dello statuto di soggiorno dell'interessato (cfr. n. 2 lett. a della presente). In caso affermativo adottano le necessarie misure previste dal diritto in materia di stranieri.

a) Persone interessate il cui diritto di soggiorno deve essere esaminato dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione

*Cittadini UE/AELS il cui diritto di soggiorno è esaminato*

Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono esaminare il diritto di soggiorno dei cittadini UE/AELS che non svolgono un'attività lucrativa. Questi ultimi sono autorizzati a soggiornare in Svizzera a condizione di disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un'assicurazione malattia sufficiente<sup>18</sup>. Nel caso di cittadini UE/AELS aventi diritto a una ren-

<sup>15</sup> Art. 82d cpv. 3 OASA.

<sup>16</sup> [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Chi siamo > Contatto > Autorità cantonali.

<sup>17</sup> Art. 91c cpv. 4 OASA.

<sup>18</sup> Art. 24 par. 1 Allegato I ALC.

dita, i mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che in Svizzera dà diritto alle prestazioni complementari conformemente alla LPC<sup>19</sup>. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale<sup>20</sup> i cittadini UE/AELS che percepiscono prestazioni complementari conformemente alla LPC non dispongono di mezzi finanziari sufficienti ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>21</sup> e pertanto non possono far valere alcun diritto di soggiorno.

#### *Cittadini di Stati terzi il cui diritto di soggiorno è esaminato*

Occorre parimenti esaminare il diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi che non svolgono un'attività lucrativa (beneficiari di rendite, studenti o persone ammesse per cure mediche). Queste persone devono disporre di mezzi finanziari sufficienti<sup>22</sup>. Lo stesso vale anche per i cittadini di Stati terzi che svolgono un'attività lucrativa. Anche per queste persone occorre verificare che dispongano di mezzi finanziari sufficienti, ovvero che siano osservate le condizioni di lavoro e remunerazione usuali nella regione, nella professione e nel settore economico.

#### b) Dati che devono essere comunicati dalle autorità cantonali competenti in materia di migrazione

Le autorità competenti in materia di migrazione devono informare gli organi incaricati della determinazione e del versamento delle prestazioni complementari<sup>23</sup> in merito alla mancata proroga o alla revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora. La comunicazione deve avvenire entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Dopo il passaggio in giudicato lo straniero non è più in situazione regolare in Svizzera e non soddisfa pertanto più le condizioni per il versamento di prestazioni complementari.

La presente circolare e i suoi allegati entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione porgiamo distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM    Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS



Cornelia Lüthy  
Vicedirettrice



Colette Nova  
Vicedirettrice

<sup>19</sup> Art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203).

<sup>20</sup> DTF 135 II 265, consid. 3.7, pag. 272 seg.

<sup>21</sup> RS 0.142.112.681.

<sup>22</sup> Art. 27 segg. LStrl.

<sup>23</sup> Art. 97 cpv. 4 LStrl in combinato disposto con l'art. 82d cpv. 4 OASA. Le decisioni in materia di ricongiungimento passate in giudicato non soggiacciono allo scambio di dati. Pertanto le autorità competenti in materia di migrazione non devono comunicarle. Una comunicazione sarebbe superflua dato che, per legge, fintantoché percepisce prestazioni complementari uno straniero non può beneficiare del ricongiungimento familiare.

Allegati:

- Nuove disposizioni di legge riguardanti la comunicazione di dati
- Elenco delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione
- Elenco degli organi cantonali incaricati delle prestazioni complementari

Copia p. c. a:

- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM
- Conferenza delle casse cantonali di compensazione CCCC